

STUDIO LEGALE

Avv. Veronica Ascolese

Via Sorrentino n° 203 – 80040 Poggiomarino (NA)

Cell. 3333732918 – Tel Fax 081 18769435

Pec: veronica.ascolese@forotorre.it

**TRIBUNALE DI SIENA  
- SEZ. LAVORO -  
RICORSO E ART. 414 CPC  
PROMOSSO DA**

BOCCIA SALVATORE nato il 24.10.1974 a Poggiomarino (Na) (c.f. BCCSVT74R24G762Y) rapp. to e difeso dall' avv. Veronica Ascolese (C.F. SCLVNC79M56G813C), del foro di Torre Annunziata, ed elett. te dom.ta presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 18769435 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [veronica.ascolese@forotorre.it](mailto:veronica.ascolese@forotorre.it);

**-RICORRENTE-**

CONTRO

IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA NELLA PERSONA DEL MINISTRO *PRO-TEMPORE*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12. -

**RESISTENTE**

PREMESSO

- Il ricorrente presentava domanda di inserimento/ aggiornamento alle graduatorie di 3 fascia per il triennio 2024/27 IL 28.06.2024 previsto dal D.M. 89/2024.
- Il ricorrente dichiarava di aver prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni



statali, nello specifico per il Ministero della Difesa dal 20.04.1994 al 07.04.1995, presso il primo battaglione bersaglieri “La Marmora”.

-Secondo la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t. a. il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, vale per ogni anno PUNTI 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05

- Per cui, secondo quanto previsto dal DM 89/2024 il ricorrente avrebbe diritto a punti 0.60.

**ILLEGITTIMITÀ’ DEL DM 50/2021, “TABELLA di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA” .** Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 (Codice dell’ordinamento militare) e del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6

Si eccepisce l’illegittimità del D.M., recante la disciplina per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2024-2027, con riferimento alla (allegato A).

Invero, tale tabella stabilisce che il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego sarebbe stato considerato come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e, conseguentemente, valutato con punti 0.60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (cfr., lett. B, punto 9, All. A).

La medesima tabella 3 prevedeva, invece, un apprezzamento più favorevole per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in quanto equiparato al “servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e, per tale ragione, valutato punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni .

Tale regolamentazione sarebbe in contrasto con l’art. 485, co. 7, t.u. istruzione, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”,

Il servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) è valido a tutti gli effetti secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione



di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”;

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;

L’ interpretazione secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” non è corretta.

Anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

Dovrebbe ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

La contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio



(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

#### Ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Siena affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti del ricorrente le seguenti

#### Conclusioni

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuti punti 6 per il servizio militare svolto in luogo di 0.60.
- 2) Condannare l'amministrazione convenuta ad attribuire il punteggio di punti 6 per il servizio militare, in aggiunta a quelli già in possesso del ricorrente e ordinare la rettifica del punteggio;
- 3) Con vittoria di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 96 cpc. potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo



degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.  
Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile e il ricorrente è esente giusta dichiarazione allegata.

Si producono i documenti

Domanda inserimento

Congedo

SJ

Avv. Veronica Ascolese

